



E' evidente che un tale approccio "revisionistico", seppure limitato alla collocazione degli istituti di protezione, esula dalle competenze affidate alla Giunta regionale dal citato articolo 4 comma 1 della L.R. 1/2007 ("...modifiche necessarie...che non incidano sui criteri informativi del Piano...") e si configura piuttosto come una vera e propria rivisitazione complessiva dello stesso Piano faunistico venatorio regionale, rivisitazione che più propriamente si realizza, ai sensi di legge, attraverso l'approvazione di un nuovo Piano faunistico venatorio regionale allo scadere naturale di quello attualmente vigente.

Si evidenzia, al riguardo, che la gran parte delle istanze di modifica (che contemplano la ridefinizione dei confini di alcuni istituti, ma anche la cancellazione in toto e la neo-istituzione di interesse ZRC) trova giustificazione, nelle argomentazioni delle Amministrazioni proponenti, nella scarsa produttività degli istituti attualmente vigenti e quindi nell'esigenza di una "migliore collocazione", mentre solo in alcuni casi si lamentano situazioni oggettive di modifiche territoriali intervenute posteriormente all'approvazione del PFVR.

D'altra parte la "filosofia" pianificatoria sottesa alla normativa regionale (che discende da quella nazionale) riconosce nell'arco quinquennale il periodo ottimale di validità della pianificazione stessa, in grado di contemperare esigenze di adattamento ad eventuali modifiche ambientali ed esigenze di stabilità nella collocazione degli istituti di protezione, stabilità necessaria per il raggiungimento di obiettivi di gestione faunistico-venatoria.

Ne consegue l'opportunità di evitare il susseguirsi di "approssimazioni successive" (che oltretutto comportano oneri gestionali eccessivi ed incertezza applicativa) e optare invece per un aggiornamento complessivo e tempestivo alla naturale scadenza del ciclo pianificatorio, senza quindi interventi di proroga dell'attuale PFVR, e ciò a partire da un'approfondita e rigorosa analisi dei dati territoriali più aggiornati a disposizione.

Alla luce di quanto sopra esposto, giunti ormai al "giro di boa" dell'attuale ciclo pianificatorio (la cui durata naturale si concluderà al termine della stagione venatoria 2011-2012) si ravvisa in questa sede l'opportunità di sospendere gli aggiustamenti "in corsa" della collocazione degli istituti, promuovendo invece, a partire già dal prossimo anno, l'avvio di tutti gli studi e gli approfondimenti (a partire da un corretto e condiviso approccio al calcolo della superficie agro-silvo-pastorale - TASP), necessari al fine di fornire alle Amministrazioni provinciali tutti gli elementi utili ad una corretta ed uniforme proposizione, nell'ambito dei rispettivi piani faunistico venatori provinciali, dei contenuti pianificatori, da recepirsi nel prossimo Piano faunistico venatorio regionale.

Tutto ciò premesso, si propone in questa sede di limitare le modifiche al Piano faunistico venatorio regionale vigente alle sole "correzioni" d'ufficio sotto elencate e debitamente motivate:

- **Allegato A** al PFVR (Regolamento di attuazione): preso atto del perdurare di talune situazioni di non conformità a quanto disposto dall'art. 7 c.1 del Regolamento di attuazione del PFVR (contenuto dei patti associativi degli ATC), si rende necessario sancire la nullità dei patti associativi in contrasto con le norme di legge o che attengono alla regolamentazione dei prelievi venatori. A tal fine l'art. 7 c. 1 lettera a) dell'Allegato A al PFVR viene così integrato: dopo le parole "prelievi venatori;" è aggiunto il seguente periodo: "i patti associativi in contrasto con le norme di legge o che attengono alla regolamentazione dei prelievi venatori o alla emanazione di regolamenti interni che limitino l'attività venatoria rispetto a quanto previsto dalla legge nazionale 157/92 e dalla legge regionale 50/93 o alla definizione di sanzioni non previste o aggiuntive rispetto alla legge nazionale 157/92 o alla legge regionale 50/93 sono nulli;"; dopo la lettera a) viene aggiunta la seguente lettera a bis): "trasmette i patti associativi assunti all'amministrazione provinciale che ne attesta, entro e non oltre 15 giorni dalla loro emanazione, la conformità alle norme di legge e alla disciplina di regolamentazione del prelievo venatorio;";
- **Allegato B** al PFVR (Cartografia):
  - Ø correzione dei confini tra gli ATC VR2 "Dei Colli" e VR 4 "Adige" nel tratto interessato dalla presenza della ZRC "San Vito", conformemente all'emendamento d'aula n. 2571 del 25.10.2006; a tale proposito la Provincia di Verona segnala, con nota prot. 52269 del 16/05/2008, un'errata interpretazione dell'emendamento medesimo da parte degli uffici regionali e conseguentemente un errore in cartografia;
  - Ø correzione d'ufficio della coerenza delle conterminazioni di alcuni ATC con la Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, dando peraltro atto, come già precisato a cura

dei competenti Uffici regionali, che con l'approvazione del PFVR 2007/2012 non sono intervenute modifiche delle conterminazioni degli Ambiti territoriali di caccia, né della Zona vallivo lagunare, né della Zona faunistica delle Alpi, al di là di quelle esplicitamente votate dalla competente Commissione consiliare o dal Consiglio regionale;

- Ø ripristino della ZRC “Marteggia” (ATC VE3 “Centrale”, provincia di VE) secondo la conterminazione approvata con L.R. 1/2007, così come disposto dall'Ordinanza TAR Veneto n. 934 del 12.12.2007 che ha sospeso la DGR 2653/2007 nella parte in cui tale ZRC veniva modificata;
  - Ø ripristino della ZRC “La Bornia” (ATC TV8, provincia di TV) secondo la conterminazione approvata con L.R. 1/2007, così come disposto dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 18.11.2008 in conformità al parere del Consiglio di Stato n. 2008 3620-3621/S, che ha sospeso la DGR 2653/2007 nella parte in cui tale ZRC veniva modificata;
  - Ø aggiornamento cartografico rispetto alla cancellazione della ZRC “Isolona” (comune di Vidor, provincia di TV), già deliberata con DGR n. 3855 del 9.12.2008;
  - Ø Centri privati di riproduzione della fauna selvatica: si prende atto della comunicazione della Provincia di Vicenza concernente l'avvenuta richiesta di istituzione di un Centro privato di riproduzione della fauna selvatica su un preesistente fondo chiuso in comune di Bassano del Grappa, richiesta pervenuta peraltro oltre il termine dei 120 giorni dall'entrata in vigore del PFVR stabilito dall'art. 46 c. 1 del Regolamento del PFVR medesimo. A tale riguardo, si dispone l'implementazione della relativa previsione nell'ambito della Cartografia del PFVR, dando atto del valore ordinatorio e non perentorio del suddetto termine, posto che trattasi di attività d'impresa a fini di reddito e che pertanto risulta improprio il vincolo di una tale forma di iniziativa privata a rigidi termini pianificatori: trattandosi inoltre, nello specifico caso, di un preesistente fondo chiuso, tale modifica non comporta alcuna variazione in termini di rispetto delle percentuali di cui all'art. 8 comma 3 della L.R. 50/1993;
  - Ø presa d'atto dell'annullamento della ZRC “Zuccarello” in comune di Marcon e della ZRC “Marango” in comune di Caorle (provincia di Venezia) a seguito dell'opposizione, presentata ai sensi dell'art. 10 c. 14 della legge 157/92, di proprietari e conduttori dei fondi costituenti oltre il 40% delle superfici complessivamente vincolate, nonché della contestuale costituzione, sulle medesime superfici complessivamente vincolate, dei Centri pubblici di Riproduzione della fauna selvatica denominati rispettivamente “Zuccarello” e “Marango”, così come da decreto del Dirigente del Settore Caccia e Pesca della Provincia di Venezia n. 2008/00575 del 13.05.2008;
- **Allegato C** al PFVR (Quadro riepilogativo regionale): il quadro riepilogativo regionale viene aggiornato ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R. 1/2007 alla luce delle modifiche già intervenute ai sensi della DGR 2653/2007 e di quelle approvate con il presente provvedimento, nonché dei dati forniti dalle Amministrazioni provinciali avuto riguardo agli Istituti di iniziativa privatistica, ai fondi chiusi ed ai territori sottoposti ad ulteriori vincoli di divieto di caccia;
- **Allegato D** al PFVR (Quadro di sintesi delle misure di attenuazione previste dalla valutazione d'incidenza): il quadro di sintesi delle misure di attenuazione viene aggiornato alla luce degli esiti dell'integrazione di valutazione d'incidenza relativa ad alcune modifiche cartografiche già approvate con DGR 2653/2007 (in particolare: eliminazione del valico “Monte Grappa” ricadente nel sito IT3230022 “Monte Grappa”; eliminazione dei valichi “Praderadego” e “San Boldo” ricadenti nel sito IT3240024 “Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle”; riduzione di superficie dell'Oasi “Palude Pellegrina” ricadente nel sito IT3210015 “Palude Pellegrina”). Tali esiti, approvati con decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca n. 31 del 16.09.2008, comportano, come già disposto con Decreto del Presidente della Giunta regionale n.

265 del 19.11.2008, l'integrazione dell'Allegato D al PFVR con introduzione delle seguenti misure di attenuazione:

- Ø Provincia di Verona – sito IT3210015 “Palude Pellegrina”:
  - divieto di ogni forma venatoria, fatta salva l'attività venatoria da appostamento fisso autorizzato dalla Provincia in prossimità del sito, con limitazione di orario fino alle ore 14.00;
  - utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide,

mentre non risultano necessarie integrazioni/modifiche delle misure di attenuazione già previste dal vigente Allegato avuto riguardo ai siti IT3230022 “Monte Grappa” e IT3240024 “Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle”.

L'Allegato D viene altresì aggiornato alla luce delle modifiche già approvate con DGR n. 915 del 7.04.2009, concernenti l'aggiornamento delle misure di attenuazione previste per il sito Rete Natura 2000 IT3230044 “Fontane di Nogarè” (BL) (la dicitura: ”- spostamento dell'area destinata all'istituzione del campo di addestramento cani al di fuori del sito” è soppressa).

Le suddette proposte di modifica sono state sottoposte, ai sensi dell'art. 4 c. 1 della L.R. 1/2007, alla competente Commissione consiliare, che nella seduta del 27 luglio 2009 ha espresso all'unanimità parere favorevole (parere alla Giunta regionale n. 728 del 28 luglio 2009), proponendo peraltro alcune modifiche alla formulazione della modifica all'articolo 7 c. 1 lettera a) del Regolamento di attuazione, di cui sopra, nonché invitando la Giunta regionale a “...prendere in considerazione per la provincia di Venezia anche altre variazioni a carico dell'allegato B “Cartografia” rispetto a quelle già proposte nel provvedimento in oggetto, a condizione tuttavia di una sostanziale compensazione delle superfici sottratte all'esercizio venatorio. Ciò in relazione alla necessità di tener conto dell'impatto negativo sul territorio dell'ATC n. 3 arrecato alla realizzazione e apertura del nuovo passante autostradale.”.

In relazione a quanto sopra, esaminate le proposte di modifiche cartografiche trasmesse dalla Provincia di Venezia con nota prot. 17132/09 del 6 marzo 2009, si ritiene opportuno, per le finalità evidenziate nel suddetto parere della 4° Commissione consiliare, accogliere le seguenti modifiche concernenti la conterminazione di Zone di Ripopolamento e Cattura, modifiche che complessivamente consentono di ottenere un aumento della superficie cacciabile a carico dell'ATC VE3 “Centrale” (interessato nell'ultimo periodo da una notevole riduzione del territorio agro-solvo pastorale in esito al completamento del passante autostradale di Mestre), con sostanziale compensazione attraverso le modifiche delle ZRC ricadenti nell'ATC 4 “Cavarzere-Cona” caratterizzato da una notevole disponibilità di territori ad elevata valenza faunistica:

- Ø modifiche a carico dell'ATC VE3 “Centrale”:
  - riduzione di 428 ha della ZRC “Mezzaluna” in comune di Martellago e Scorzè;
  - eliminazione *in toto* della ZRC Stra in comune di Stra (di complessivi 137 ha), con saldo delle superfici a divieto di caccia pari a – 565 ha;
- Ø modifiche a carico dell'ATC VE4 “Cona-Cavarzere”:
  - riduzione di 107 ha della ZRC “Aquamarza” in comune di Cavarzere;
  - istituzione *ex novo* della ZRC “Sista Alta – Cordenazzo” in comune di Cona (di complessivi 723 ha);
  - riduzione di 316 ha della ZRC “Cordonazzo” in comune di Cona;
  - istituzione *ex novo* della ZRC “Buoro-Braghetta” in comune di Cavarzere (di complessivi ha 387);
  - eliminazione *in toto* della ZRC “Ca' Labia” in comune di Cavarzere (di complessivi 396 ha), con saldo delle superfici a divieto di caccia pari a + 291 ha.

L'operazione di riequilibrio territoriale comporta quindi complessivamente una diminuzione di superficie protetta in provincia di Venezia pari a – 274 ha. A tale riguardo, si evidenzia che tale superficie corrisponde a una parte sostanzialmente non significativa delle superfici complessivamente sottoposte a divieto di caccia a livello provinciale (per la precisione lo 0,5%), laddove queste ultime incidono per oltre il 30% sul territorio agro-silvo pastorale della medesima provincia.

Infine, con il presente provvedimento si dispone l'approvazione dell'**Allegato A**, dell'**Allegato B**, dell'**Allegato C** e dell'**Allegato D**, facenti parte integrante del presente provvedimento, che sostituiscono integralmente rispettivamente gli Allegati A (Regolamento di attuazione), B (Cartografia), C (Quadri riepilogativo regionale), e D (Quadro di sintesi delle misure di attenuazione previste dalla valutazione d'incidenza) del Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012 precedentemente approvati con L.R. 1/2007 e successive modifiche, costituendone la versione coordinata ed aggiornata alla luce delle modifiche approvate con il presente provvedimento e con i già citati atti: DGR 2653/2007, DGR n. 3855 del 9.12.2008, DGR n. 915 del 7.4.2009 nonché secondo quanto disposto con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 265 del 19.9.2008.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone alla Giunta regionale l'approvazione del seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33-2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO l'art. 4, commi 1 e 3 della L.R. n. 1/07;

SENTITE le Province;

RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 2653 dell'11.09.2007, n. 3855 del 9.12.2008 e n. 915 del 7.4.2009, nonché il Decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca n. 31 del 16.9.2008 e il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 265 del 19.9.2008;

PRESO ATTO dell'Ordinanza TAR Veneto n. 934 del 12.12.2007, del Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 18.11.2008, nonché del decreto del Dirigente del Settore Caccia e Pesca della Provincia di Venezia n. 2008/00575 del 13.05.2008;

VISTO il parere della quarta Commissione Consiliare n. 728 del 28 luglio 2009;

## DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. sono approvati, ai sensi e per i fini di cui all'art. 4, commi 1 e 3 della L.R. 5 gennaio 2007, n. 1, le seguenti modifiche e i seguenti aggiornamenti del Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012):
  - a) Allegato A al PFVR (Regolamento di attuazione): l'art. 7 c. 1 lettera a) dell'Allegato A al PFVR viene così integrato: dopo le parole "prelievi venatori;" è aggiunto il seguente periodo: "i patti associativi in contrasto con le norme di legge o che attengono alla regolamentazione dei prelievi venatori o alla emanazione di regolamenti interni che limitino l'attività venatoria rispetto a quanto previsto dalla legge nazionale 157/92 e dalla legge regionale 50/93 o alla definizione di sanzioni non previste o aggiuntive rispetto alla legge nazionale 157/92 o alla legge regionale 50/93 sono nulli;"; dopo la lettera a) viene aggiunta la seguente lettera a bis): "trasmette i patti associativi assunti all'amministrazione provinciale che ne attesta, entro e non oltre 15 giorni dalla loro emanazione, la conformità alle norme di legge e alla disciplina di regolamentazione del prelievo venatorio;";
  - b) Allegato B al PFVR (Cartografia):
    - Ø correzione dei confini tra gli ATC VR2 "Dei Colli" e VR 4 "Adige" nel tratto interessato dalla presenza della ZRC "San Vito", conformemente all'emendamento d'aula n. 2571 del 25.10.2006;

- Ø correzione d'ufficio della coerenza delle conterminazioni di alcuni ATC con la Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, dando peraltro atto che con l'approvazione del PFVR 2007/2012 non sono intervenute modifiche delle conterminazioni degli Ambiti territoriali di caccia, né della Zona vallivo lagunare, né della Zona faunistica delle Alpi, al di là di quelle esplicitamente votate dalla competente Commissione consiliare o dal Consiglio regionale;
  - Ø ripristino della ZRC "Marteggia" (ATC VE3 "Centrale", provincia di VE) secondo la conterminazione approvata con L.R. 1/2007, così come disposto dall'Ordinanza TAR Veneto n. 934 del 12.12.2007;
  - Ø ripristino della ZRC "La Bornia" (ATC TV8, provincia di TV) secondo la conterminazione approvata con L.R. 1/2007, così come disposto dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 18.11.2008 in conformità al parere del Consiglio di Stato n. 2008 3620-3621/S;
  - Ø aggiornamento cartografico rispetto alla cancellazione della ZRC "Isolona" (comune di Vidor, provincia di TV) deliberata con DGR n. 3855 del 9.12.2008;
  - Ø Centri privati di riproduzione della fauna selvatica: si prende atto della comunicazione della Provincia di Vicenza concernente l'avvenuta richiesta di istituzione di un Centro privato di riproduzione della fauna selvatica su un preesistente fondo chiuso in comune di Bassano del Grappa. Si provvede in questa sede all'implementazione della relativa previsione nell'ambito della Cartografia del PFVR, dando atto del valore ordinatorio e non perentorio del suddetto termine;
  - Ø Conversione della ZRC "Zuccarello" in comune di Marcon e della ZRC "Marango" in comune di Caorle (provincia di Venezia) nei Centri pubblici di Riproduzione della fauna selvatica denominati rispettivamente "Zuccarello" e "Marango", così come da decreto del Dirigente del Settore Caccia e Pesca della Provincia di Venezia n. 2008/00575 del 13.05.2008;
  - Ø riduzione di 428 ha della ZRC "Mezzaluna" in comune di Martellago e Scorzè (ATC VE3 "Centrale");
  - Ø eliminazione *in toto* della ZRC Stra in comune di Stra (ATC VE3 "Centrale");
  - Ø riduzione di 107 ha della ZRC "Aquamorza" in comune di Cavarzere (ATC VE4 "Cona-Cavarzere");
  - Ø istituzione *ex novo* della ZRC "Sista Alta – Cordenazzo", di ha 723, in comune di Cona (ATC VE4 "Cona-Cavarzere");
  - Ø riduzione di 316 ha della ZRC "Cordonazzo" in comune di Cona (ATC VE4 "Cona-Cavarzere");
  - Ø istituzione *ex novo* della ZRC "Buoro-Braghetta", di ha 387, in comune di Cavarzere (ATC VE4 "Cona-Cavarzere");
  - Ø eliminazione *in toto* della ZRC "Ca' Labia" in comune di Cavarzere (ATC VE4 "Cona-Cavarzere");
- c) Allegato C (Quadro riepilogativo regionale): il quadro riepilogativo regionale viene aggiornato ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R. 1/2007 alla luce delle modifiche già intervenute ai sensi della DGR 2653/2007 e di quelle approvate con il presente provvedimento, nonché dei dati forniti dalle Amministrazioni provinciali avuto riguardo agli Istituti di iniziativa privatistica, ai fondi chiusi ed ai territori sottoposti ad ulteriori vincoli di divieto di caccia;
- d) Allegato D (Quadro di sintesi delle misure di attenuazione previste dalla valutazione d'incidenza): l'Allegato D al PFVR è aggiornato in base alle seguenti modifiche:
- Ø Provincia di Verona – sito IT3210015 "Palude Pellegrina":
    - divieto di ogni forma venatoria, fatta salva l'attività venatoria da appostamento fisso autorizzato dalla Provincia in prossimità del sito, con limitazione di orario fino alle ore 14.00;
    - utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide,

come disposto con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 265 del 19.9.2008;

- Ø Provincia di Belluno – sito IT3230044 “Fontane di Nogarè”:  
la dicitura: ”- spostamento dell’area destinata all’istituzione del campo di addestramento cani al di fuori del sito” è soppressa, come deliberato con DGR n. 915 del 7.4.2009.
3. si dispone l’approvazione dell’**Allegato A**, dell’**Allegato B**, dell’**Allegato C** e dell’**Allegato D**, facenti parte integrante del presente provvedimento, che sostituiscono integralmente rispettivamente gli Allegati A (Regolamento di attuazione), B (Cartografia), C (Quadri riepilogativo regionale), e D (Quadro di sintesi delle misure di attenuazione previste dalla valutazione d’incidenza) del Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012 precedentemente approvati con L.R. 1/2007 e successive modifiche, costituendone la versione coordinata ed aggiornata alla luce delle modifiche approvate con il presente provvedimento e con i già citati atti: DGR 2653/2007, DGR n. 3855 del 9.12.2008, DGR n. 915 del 7.4.2009 nonché secondo quanto disposto con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 265 del 19.9.2008;
4. è disposta la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché la trasmissione del medesimo alle Amministrazioni provinciali.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO  
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE  
On. dott. Giancarlo Galan